

## **SOGGETTI ESONERATI**

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 non devono effettuare il pagamento per l'anno 2019:

- Le imprese che al 31 dicembre 2019 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività); le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2019 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2020.

### **Nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso.**

- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2019 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2020;
- Le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2019 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2020;
- Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2019, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.).